

**CONVENZIONE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
AMBULATORIALE INTRAMURARIA EXTRAREGIONALE
PRESSO STRUTTURA PRIVATA AUTORIZZATA NON
ACCREDITATA**

ai sensi della Delibera Giunta Regione Toscana n. 529 del 01/07/2013

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze (FI) Piazza S. Maria Nuova 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova (PD) il 02/06/1956;

e

la Casa di Cura Paideia S.p.A. - con sede in via G. Fabbroni 6, 00191 ROMA, C.F. 07710020582 e partita IVA 01847201009, rappresentato dal Dr. Andrea De Angelis nato a Roma il 25/02/1962 in qualità di Amministratore Delegato;

visti

- Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- Il DPCM del 27 marzo 2000, recante "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";
- La Legge n. 120 del 3 agosto 2007 e ss.ii.mm. (in particolare le integrazioni previste dal Decreto Legge n. 158/2012 convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012), recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", la quale interviene in maniera significativa nella definizione dei contenuti organizzativi relativi all'attività libero professionale pur non regolamentando in maniera esplicita le possibili relazioni interregionali;

richiamate

- la Delibera Giunta Regione Toscana n. 355 del 2 aprile 2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria;
- la Delibera Giunta Regione Toscana n. 555 del 23 luglio 2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono la possibilità, nell'ambito della Regione Toscana, per i dirigenti sanitari in servizio a rapporto esclusivo presso le Aziende Sanitarie, di esercitare la libera professione al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda di appartenenza, presso gli spazi di altra Azienda Sanitaria, subordinando tale possibilità all'esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;
- le successive disposizioni della Regione Toscana (AOOGRT 32151/9.20.60.20 del 04/02/2008, AOOGRT 325255/Q.70.20 del 09/12/2008 e AOOGRT 93210/Q.070.060 del 03/04/2009), le quali hanno dettato apposita procedura da attivare nel caso di proposta del medico interessato di esercitare la libera professione presso Aziende Sanitarie di Regioni diverse dalla Regione Toscana, ritenendo legittima la richiesta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia oltre ad indicare la possibilità di stipulare convenzioni con strutture sanitarie che svolgono attività in regime di privato puro, nel caso di mancata risposta o di diniego alla disponibilità da parte dell'Azienda Sanitaria della Regione interpellata, ed in assenza di disciplina diversa a livello nazionale;
- la Delibera Giunta Regione Toscana n. 529 del 01 luglio 2013 con la quale, rilevando che, a partire dal 2007, la Regione Toscana ha sempre riconosciuto valore alla mobilità dei professionisti toscani fuori dal territorio regionale, si è ritenuto opportuno inserire nella delibera stessa i principi contenuti nelle circolari regionali richiamate nel precedente capoverso;
- il “Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario” dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con delibera del Direttore Generale n. 1427 del 04/10/2018 così come integrato e modificato con delibera del Direttore Generale n. 566 del 07/05/2020;

premesse

- **che** l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, su proposta del Dr. Franco Blefari, dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo presso la SOC Urologia Prato, ha inoltrato richiesta di svolgimento dell'attività libero professionale presso l'Azienda Sanitaria della Regione Lazio e che non è pervenuta risposta entro i termini indicati;
- **che** l'Azienda USL Toscana Centro, su indicazione del Dr. Franco Blefari, ha individuato, nell'ambito del territorio della Regione Lazio, la Casa di Cura Paideia di Roma quale struttura sanitaria non accreditata che non ha rapporti contrattuali con il SSN e che pertanto risponde ai requisiti richiesti dalla normativa della Regione Toscana in materia;
- **che** la Casa di Cura Paideia di Roma, è disponibile alla collaborazione con l'Azienda USL Toscana Centro sottoscrivendo apposita convenzione con validità 10/01/2022 – 09/01/2023 ed ha provveduto a trasmettere all'Azienda stessa copia dell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in regime ambulatoriale, come da normativa vigente, ed attestazione che la Casa di Cura Paideia di Roma è struttura sanitaria non accreditata e che pertanto non ha rapporti contrattuali con il SSN, impegnandosi a comunicare anticipatamente l'eventuale instaurarsi di un rapporto contrattuale con il SSN, condizione che determina la cessazione della convenzione;
- **che** con nota del 16/09/2022 l'Azienda USL Toscana Centro, confermando l'interesse da parte del Dr. Franco Blefari a mantenere lo svolgimento dell'attività di libera professione intramuraria extra regionale presso la struttura Casa di Cura Paideia di Roma, ha fatto richiesta di rinnovo della convenzione;
- **che** con email del 19/10/2022 la struttura Casa di Cura Paideia di Roma ha confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione per regolare i relativi rapporti nella gestione dell'attività di cui al presente atto;
- **che** le indicazioni della Regione Toscana dispongono che i contenuti della convenzione devono riportare quanto disposto dalla Legge 120/2007 relativamente al controllo, alla verifica dell'attività effettuata dal professionista ed alla garanzia della terzietà della gestione complessiva;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le

modalità organizzative, le modalità di prenotazione, le procedure amministrative connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria extraregionale in regime ambulatoriale del Dr. Franco Blefari, di seguito denominato "professionista", dirigente medico a rapporto di lavoro esclusivo, in servizio nella disciplina "urologia" presso l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda" presso gli spazi della la Casa di Cura Paideia di Roma, di seguito denominata "Casa di Cura".

Art. 2 - Condizioni generali d'esercizio

1. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria extraregionale in regime ambulatoriale del professionista, oltre l'orario di lavoro dovuto istituzionalmente, la Casa di Cura si impegna a mettere a disposizione i locali idonei della propria struttura sanitaria, le attrezzature, l'eventuale collaborazione di personale se richiesto, il materiale e quant'altro necessario per lo svolgimento della richiamata attività.
2. Il titolare della Casa di Cura garantisce che le strutture ambulatoriali sopra specificate e le attrezzature ivi esistenti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. L'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale resa da parte del Dr. Franco Blefari presso la Casa di Cura:
 - deve essere svolta fuori dell'orario di lavoro;
 - non deve essere in contrasto con l'attività ed i compiti istituzionali;
 - non deve essere prevalente rispetto all'attività libero professionale intramuraria svolta presso l'Azienda USL Toscana Centro;
 - non può essere effettuata se il professionista risulta assente dal servizio per malattia, astensione dal servizio ai sensi della Legge 104/92, permessi retribuiti a giornata intera, ferie, riposi settimanali e riposi compensativi, sciopero, periodi di aspettative per motivi personali o familiari o comunque denominati, durante la copertura dei turni di pronta disponibilità.

4. L'allegato A) alla presente convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale, indica la denominazione e l'ubicazione della Casa di Cura, la disciplina di appartenenza del professionista, le prestazioni e le relative tariffe alle quali il professionista è autorizzato dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria extraregionale, i giorni e gli orari in cui l'attività viene svolta, nonché la quota di spettanza della Casa di Cura per singola prestazione.

5. L'allegato A) è sottoscritto per accettazione dalla Casa di Cura, dall'Azienda e dal professionista.

Art. 3 - Attività connesse e strumentali

1. Le parti convengono di considerare prestazioni connesse e strumentali all'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale extraregionale, le seguenti attività:

- servizio di pulizia e disinfezione dei locali e di sterilizzazione dei materiali ed apparecchiature;
- fornitura di materiali d'uso, farmaci ed apparecchiature in rapporto alle specifiche attività esercitate;
- assicurazione di attività di supporto tecnico ed infermieristico laddove necessario in relazione alla natura dell'attività.

Art. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività libero professionale intramuraria resa nell'ambito della presente convenzione sarà svolta dal professionista compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del professionista medesimo e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della convenzione saranno svolte fuori del normale

orario di lavoro, in regime di libera professione intramuraria. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il professionista e la Casa di Cura. Al fine di consentire il controllo delle ore dedicate all'attività di cui alla presente convenzione, la registrazione delle stesse viene effettuata da parte del Dr. Franco Blefari, entro i primi 5 giorni del mese successivo al mese in cui è stata svolta l'attività, mediante inserimento nella procedura aziendale di rilevazione presenze di apposita causale di timbratura per l'attività libero professionale intramuraria relativamente all'orario di inizio ed all'orario di fine attività.

3. Il numero di ore per l'esercizio dell'attività libero professionale di cui al presente atto, è definito nel rispetto del limite delle ore settimanali autorizzabili ai sensi del Regolamento della libera professione dell'Azienda.

4. Il professionista si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando i mezzi propri senza previsione di rimborsi spese.

5. L'attività libero professionale intramuraria oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 11.

Art. 5 - Prestazioni e tariffe

1. Il professionista è autorizzato dalle parti firmatarie del presente atto ad erogare le prestazioni libero professionali elencate e descritte nell'**allegato A**).

2. Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'**allegato A**), sono determinate sulla base dei criteri definiti dal regolamento aziendale della libera professione dell'Azienda nonché sulla base del compenso concordato con il professionista.

3. Tra le voci di costo che compongono le tariffe si computa altresì la quota di spettanza della Casa di Cura, per la copertura degli oneri sullo stesso gravanti.

Art. 6 Modalità di prenotazione e fatturazione

1. La prenotazione delle prestazioni da parte degli utenti avviene esclusivamente tramite il CUP dell'Azienda dedicato all'attività libero professionale intramuraria. Il professionista con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad adottare tale unica modalità di prenotazione.
2. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente al CUP dell'Azienda ed alla Casa di Cura le variazioni temporanee del calendario di svolgimento dell'attività libero professionale.
3. Il pagamento delle tariffe libero professionali da parte degli utenti avviene mediante l'utilizzo di un BANCOMAT – POS portatile di proprietà dell'Azienda, eventuali malfunzionamenti del BANCOMAT – POS devono essere segnalati tempestivamente all'Azienda.
4. E' fatto assoluto divieto al professionista ed alla Casa di Cura di percepire direttamente dagli utenti il pagamento delle tariffe libero professionali e di altri importi a qualsiasi titolo.
5. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente (possibilmente entro il giorno successivo allo svolgimento dell'attività) al CUP dell'Azienda nonché alla SOS Attività libero professionale, le generalità degli utenti (luogo, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico), con l'elenco delle prestazioni erogate ad ogni singolo utente, allegando le relative attestazioni ovvero scontrini di pagamento tramite Bancomat – POS, al fine di consentire all'Azienda l'emissione di fattura quietanzata da inviare al soggetto che ha effettuato il pagamento. Nel caso di malfunzionamenti tecnici che non consentono il pagamento da parte dell'utente, l'Azienda – acquisito l'impegno al pagamento sottoscritto da parte dell'utente - provvederà ad emettere fattura attiva.
6. La quota di spettanza della Casa di Cura per singola prestazione, a seguito di rendicontazione dell'attività svolta e comunicata dall'Azienda, viene corrisposta alla Casa di Cura a seguito di emissione fattura da far pervenire al Dipartimento

Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro.

Art. 7 - Modalità liquidazione dei compensi

1. L'Azienda, trattenute le quote relative ai costi ed all'utile aziendale, provvede alla liquidazione del compenso omnicomprensivo spettante al professionista come indicato nell'**allegato A**), provvedendo al contempo ai versamenti degli oneri fiscali dovuti.

Art. 8 - Responsabilità

1. L'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso la Casa di Cura, nell'espletamento dell'attività libero professionale espletata dal professionista.

2. L'azienda sanitaria si farà carico degli oneri derivanti dall'eventuale responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta dal professionista ai sensi della presente convenzione, con riserva di rivalsa nei suoi confronti in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 21 del CCCNL della dirigenza medica e veterinaria 3 novembre 2005 e della legge 24/2017, e fatta salva la responsabilità della casa di cura per danni riconducibili alle attività di propria competenza e/o alla condotta dei suoi operatori.

Art. 9 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La Casa di Cura, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata. In particolare si dà atto che per la tipologia prestazionale non è prevista esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato con D.Lgs. n. 101/2018, la Casa di Cura Paideia di Roma è titolare del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Il personale dipendente dall'Azienda coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento succitato ed è tenuto alla osservanza del segreto professionale ed al rispetto delle norme per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. L'Azienda si impegna a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

Art. 11 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente l'attività in oggetto ed a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 60 giorni da far pervenire a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata.
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo.
4. Rimane fermo il diritto del professionista di rinunciare all'esercizio dell'attività libero professionale di cui alla presente convenzione da comunicarsi

all'Azienda di appartenenza con un preavviso di 60 giorni.

Art. 12 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 10 pagine e viene redatta in duplice copia, una per la Casa di Cura ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscrivere la nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono in parti uguali a carico delle parti che sottoscrivono; quelle di registrazione in caso d'uso a carico del richiedente.

Letto approvato e sottoscritto.

Azienda Sanitaria
USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Casa di Cura Paideia S.p.A. di Roma
L'Amministratore Delegato

Dr. Andrea De Angelis

attività libero professionale intramuraria ambulatoriale extraregionale resa ai sensi della Delibera GRT n. 529 del 01/07/2013								allegato A convenzione	
Sede: Casa di Cura Paideia di Roma via Vincenzo Tiberio, 46 ROMA									
Dr. Franco Blefari disciplina UROLOGIA									
codice nomenclatore tariffario regionale	codice catalogo regionale	codice AZIENDALE	descrizione Prestazione	giorni e orari	TARIFFA FINALE (oltre imposta di bollo /IVA se dovuta)	bollo	Tariffa utente comprensiva di bollo	Quota di spettanza USL Toscana Centro	quota spettanza struttura privata per fuori regioni
89.7	1001	1001	visita urologica	di norma mercoledì pomeriggio	250,00	2,00	252,00	225,00	25,00
89.01	1114	1114	visita di controllo urologica		120,00	2,00	122,00	108,00	12,00
89.7 + 89.24	1001+2313	PLP0116	visita urologica + uroflussometria		300,00	2,00	302,00	240,00	60,00
89.01 + 89.24	1114 + 2313	PLP0117	visita di controllo urologica + uroflussometria		150,00	2,00	152,00	120,00	30,00
89.7 + 88.76.1	1001 + 2C25	PLP0105	visita urologica + ecografia addome completo		350,00	2,00	352,00	245,00	105,00
89.7 + 60.11	1001 + 1212	PLP0104	visita urologica + agobiopsia della prostata		450,00	2,00	452,00	225,00	225,00
89.7 + 57.32	1001 + 1476	PLP0102	visita urologica + cistoscopia		400,00	2,00	402,00	200,00	200,00
89.24	2313	2313	uroflussometria		70,00	2,00	72,00	49,00	21,00
88.76.1	2C25	2C25	ecografia addome completo		200,00	2,00	202,00	140,00	60,00
60.11	1212	1212	agobiopsia della prostata		350,00	2,00	352,00	175,00	175,00
57.32	1476	1476	ciscoscopia (transuretrale)		350,00	2,00	352,00	175,00	175,00
57.39.2	1650	1650	esame urodinamico invasivo		600,00	2,00	602,00	300,00	300,00
55.92	6D25	6D25	aspirazione percutanea cisti renale		2.000,00	2,00	2.002,00	1.000,00	1.000,00
56.31	2309	2309	ureterosopia DX		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
56.31	2310	2310	ureterosopia SN		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
87.74.1	1D31	1D31	rx pielografia monolaterale DX		2.000,00	2,00	2.002,00	1.000,00	1.000,00
87.74.1	1D32	1D32	rx pielografia monolaterale SN		2.000,00	2,00	2.002,00	1.000,00	1.000,00
87.74.2	1D33	1D33	rx pielografia bilaterale		2.500,00	2,00	2.502,00	1.250,00	1.250,00
59.8	1463	1463	cataterizzazione ureterale		2.000,00	2,00	2.002,00	1.000,00	1.000,00
57.17	6D42	6D42	cistostomia percutanea (eco rx guidata)		350,00	2,00	352,00	175,00	175,00
284,25	1477	1477	cistoscopia (transuretrale) con biopsia		700,00	2,00	702,00	350,00	350,00
57.39.1	1531	1531	cromocistoscopia		500,00	2,00	502,00	250,00	250,00
57.49.1	1987	1987	resezione transuretrale di lesione vescicale o neoplasia		2.000,00	2,00	2.002,00	1.000,00	1.000,00
57.94	1462	1462	caterismo vescicale		100,00	2,00	102,00	50,00	50,00
58.5	2312	2312	uretromia endoscopica		1.500,00	2,00	1.502,00	750,00	750,00
58.60.1	6D41	6D41	dilatazione uretrale		100,00	2,00	102,00	50,00	50,00
58.60.2	1568	1568	dilatazioni uretrali progressive		100,00	2,00	102,00	50,00	50,00
58.60.3	2030	2030	rimozione (endoscopica) di calcolo uretrale		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
58.22	2311	2311	uretroscopia		500,00	2,00	502,00	250,00	250,00
58.23	1381	1381	biopsia dell'uretra		250,00	2,00	252,00	125,00	125,00
58.31	1326	1326	asportazione o elettrocoagulazione di lesione o tessuto dell'uretra		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
58.47	1872	1872	meatoplastica uretrale		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
60.0	1576	1576	drenaggio ascesso prostatico		2.000,00	2,00	2.002,00	1.000,00	1.000,00
60.11.1	7D61	7D61	biopsia prostatica ecoguidata		350,00	2,00	352,00	175,00	175,00
60.13	1366	1366	biopsia (percutanea) delle vescicole seminali		500,00	2,00	502,00	250,00	250,00
61.0	1735	1735	incisione e drenaggio dello scroto e della tunica vaginale		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
61.91	6D71	6D71	puntura evacuativa di idrocele		500,00	2,00	502,00	250,00	250,00
62.11	7D71	7D71	biopsia testicolare ecoguidata		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
63.52	1555	1555	derotazione del funicolo e del testicolo		500,00	2,00	502,00	250,00	250,00
63.71	1847	1847	legatura dei dotti deferenti		1.000,00	2,00	1.002,00	500,00	500,00
64.0	1474	1474	circoncisione		700,00	2,00	702,00	350,00	350,00
64.11	1377	1377	biopsia del pene		500,00	2,00	502,00	250,00	250,00
64.2	1327	1327	asportazione o demolizione di lesione del pene		500,00	2,00	502,00	250,00	250,00
64.92.1	1695	1695	frenulotomia		300,00	2,00	302,00	150,00	150,00
64.93	1857	1857	liberazione di sinechie peniene		350,00	2,00	352,00	175,00	175,00

Le spese dell'imposta di bollo a carico dell'Azienda USL Toscana Centro sono assolate in maniera virtuale.